



Comune di Porto Tolle

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza Ciceruacchio, 9 – 45018 Porto Tolle –
Tel. 0426 380515 – Fax 0426 394480 Cod. Fisc. 0020172.029.9
E-MAIL: vigilanza@comune.portotolle.ro.it PEC: poliziale.comune.portotolle.ro@pecveneto.it



NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

MERCATI – FIERE- COMMERCIO ITINERANTE
***(approvato con delibera di C.C. n.18 del 29.04.2015- entrato in vigore il
21.05.2015)***

INDICE

| | |
|---|-----------|
| CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI..... | 3 |
| <i>Art. 1 - Oggetto</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 2 – giornate ed orari di svolgimento- definizioni.....</i> | <i>3</i> |
| CAPO II - NORMATIVA GENERALE | 5 |
| <i>Art. 3 - Esercizio dell'attività</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 4 - Autorizzazione con posteggio - assegnazione dei posteggi nei mercati</i> | <i>6</i> |
| <i>Art. 4 bis criteri di assegnazione dei posteggi ad intervenuta scadenza delle concessioni</i> | <i>7</i> |
| <i>art. 4 ter criteri di assegnazione dei posteggi di nuova istituzione o resisi liberi</i> | <i>7</i> |
| <i>art. 4 quater concessione del posteggio</i> | <i>9</i> |
| <i>Art. 5 - Numero massimo posteggi per ditta.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Art. 6 - Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti</i> | <i>9</i> |
| <i>Art. 7 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 8 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti</i> | <i>12</i> |
| <i>Art.9 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 10 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area</i> | <i>14</i> |
| <i>Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari</i> | <i>14</i> |
| <i>Art. 12 - Normativa igienico-sanitaria</i> | <i>14</i> |
| CAPO III - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI | 16 |
| <i>Art. 13 - Piano dei mercati</i> | <i>16</i> |
| <i>Art. 14 - Trasferimenti dei mercati</i> | <i>17</i> |
| <i>Art. 15 - Soppressione del mercato o di singoli posteggi</i> | <i>17</i> |
| <i>Art. 16 - Ampliamento dei posteggi</i> | <i>17</i> |
| <i>Art. 17 - Migliorie.....</i> | <i>18</i> |
| <i>Art. 18 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari</i> | <i>18</i> |
| <i>Art. 19 - Presenze degli operatori commerciali nei posteggi</i> | <i>19</i> |
| <i>Art. 20 - Graduatorie di mercato.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Art. 21 - Regolazione della circolazione veicolare.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Art. 22 - Mercati straordinari.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Art. 23 - Produttori agricoli</i> | <i>21</i> |
| <i>Art. 24 - Posteggi riservati ai produttori agricoli</i> | <i>21</i> |
| CAPO IV - FIERE..... | 23 |
| <i>Art. 25 – Date e giorni svolgimento.....</i> | <i>23</i> |
| <i>Art. 26 – Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie.....</i> | <i>23</i> |
| <i>Art. 27 – Trasferimento della fiera</i> | <i>24</i> |
| <i>Art. 28 – Autorizzazione/concessione per la Fiera</i> | <i>24</i> |
| <i>Art. 29 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.....</i> | <i>25</i> |
| <i>Art. 30 – Domanda di partecipazione alle fiere a titolo precario.....</i> | <i>25</i> |
| <i>Art. 31 – Subingresso</i> | <i>26</i> |
| <i>Art. 32 – Presenze dei concessionari di posteggio</i> | <i>26</i> |
| <i>Art. 33 – Vendita a mezzo veicoli</i> | <i>26</i> |
| <i>Art. 34 – Rispetto della normativa igienico sanitaria</i> | <i>27</i> |
| <i>Art. 35 – Norme in materia di funzionamento delle fiere</i> | <i>27</i> |
| CAPO V - MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE E SAGRE | 27 |
| <i>Art. 36 - Manifestazioni straordinarie.....</i> | <i>28</i> |
| CAPO VI - SANZIONI | 28 |
| <i>Art. 37 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio</i> | <i>28</i> |
| <i>Art. 38 - Revoca e Decadenza dell'autorizzazione/concessione d'esercizio</i> | <i>28</i> |
| <i>Art. 39 - Sanzioni</i> | <i>29</i> |
| CAPO VII - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO..... | 30 |
| <i>Art. 40 - Oneri e imposte per l'occupazione del posteggio</i> | <i>30</i> |
| <i>Art. 41 - Servizi a supporto del mercato.....</i> | <i>30</i> |
| <i>Art. 42 - Revoca della concessione del posteggio</i> | <i>30</i> |
| CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI..... | 31 |
| <i>Art. 43 - Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.....</i> | <i>31</i> |
| <i>Art. 44 - Disposizioni transitorie</i> | <i>31</i> |
| <i>Art. 45 - Abrogazione norme</i> | <i>31</i> |
| <i>Art. 46 - Entrata in vigore</i> | <i>31</i> |

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dal Decreto Legislativo n. 59/2010, dall'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012, dalla Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 2001 (di seguito indicata come "legge regionale"), dagli Indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuti nelle DGR n. 1902 del 20 luglio 2001, n. 633 del 14.3.2003 e n. 2113 del 2/08/2005 e dalla Deliberazione Regionale n.1010 del 05/06/2012 nonché, relativamente ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGR n. 3710 del 10 ottobre 2007.
2. Il mercato che si svolge in frazione Ca' Tiepolo è stato istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 08.04.1930, resa esecutiva il 15.11.1930. Il mercato che si svolge in frazione Scardovari è stato istituito con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 09.02.1998 e delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30.04.1999.
3. Entrambi i mercati sono stati riconosciuti con Decreto n.9 del 24.04.1998 del Dirigente della Direzione Regionale Commercio.
4. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 Giornate ed orari di svolgimento – Definizioni

1. Il mercato di Ca' Tiepolo ha luogo nel giorno di giovedì ed il mercato di Scardovari nel giorno di sabato: entrambi si svolgono dalle ore 08.00 alle ore 13.00. Nel mercato possono operare soltanto esercenti il commercio su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art.4 del D.L.G. n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende. I concessionari di posteggio entro le ore 08.30 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 06.30e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12.00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
2. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

- b) **per aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) **per mercato:** area pubblica o privata attrezzata composta da un numero di posteggi non inferiori a 6 destinati alla vendita di beni non alimentari o alimentari, con o senza somministrazione;
- d) **per mercato straordinario:** il mercato che si effettua in giorni diversi da quelli ordinariamente previsti, al quale possono partecipare esclusivamente gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- e) **per posteggi isolati:** mercato costituito da un numero di posteggi fino a cinque;
- f) **per mercato minore:** mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- g) **per mercato maggiore:** mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- h) **per mercato stagionale:** un mercato che si svolge per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- i) **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; non sono considerate fiere soggette al presente regolamento ed alla disciplina della legge regionale n°10/2001 le mostre mercato e le fiere in cui prevale l'attività espositiva e nelle quali l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale: tali manifestazioni sono disciplinate dalle legge Regione Veneto 23 maggio 2002 n° 11;
- j) **per presenze effettive in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera, con l'utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- k) **per presenze in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato al mercato per la spunta, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettivo insufficiente delle dimensioni del posteggio;
- l) **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede alla verifica dei precari dotati della idonea struttura di vendita presenti al mercato ed all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- m) **per orario di vendita:** è indicato nella scheda mercato inserita nel Piano per il Commercio in area pubblica per ogni mercato o posteggio isolato. Corrisponde all'orario entro il quale e fino al quale i banchi di vendita devono essere aperti e funzionanti, con l'attrezzatura idonea a svolgere l'attività, con la merce esposta e debitamente prezzata, la cassa funzionante e l'operatore presente, tali prescrizione non si applicano nel caso di maltempo come previsto all'art. 19. Qualora sia indicato un orario estivo ed invernale, lo stesso decorre dall'entrata in vigore o dalla cessazione dell'ora legale.
- n) **per struttura/attrezzatura idonea a svolgere l'attività:** il negozio mobile o il banco temporaneo, dotato di copertura e di misuratore fiscale, che abbia le caratteristiche necessarie per tipologia e dimensioni ad operare nello specifico posteggio e la quantità di merce esposta idonea a soddisfare le potenziali richieste dell'utenza nell'arco della giornata di mercato.
- o) **per manifestazione straordinaria:** la manifestazione a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico o ricreativo, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica, in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione come attività complementare alla manifestazione stessa;

- p) **per sagra**: manifestazione tradizionale a carattere locale in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare;
- q) **per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; viene rilasciato dal Comune in cui è ubicato il posteggio al commerciante o alla società di persone o alla società di capitali regolarmente costituite o alla cooperativa che opera nel posteggio; per gli operatori itineranti viene rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune ove è posta la sede legale, o dal Comune ove il richiedente intende avviare l'attività;
- r) **SCIA- Segnalazione Certificata di attività per vendita temporanea in area pubblica in occasione di manifestazioni**: è il titolo idoneo per le ditte iscritte al Registro delle Imprese che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- s) **per concessione**: il titolo che consente, unitamente all'autorizzazione alla vendita, di occupare spazio pubblico nell'ambito di una manifestazione, di un mercato o in un posteggio isolato;
- t) **per posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- u) **per migliona**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di scegliere, nell'ambito dell'apposita procedura concorsuale, un posteggio libero diverso dal proprio;
- v) **per settore merceologico**: ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D. leg. 114/98, l'attività commerciale può essere riferita al settore alimentare o al settore non alimentare; l'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali;
- w) **per tipologia merceologica**: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione d'approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della Legge Regionale o dalla delibera di istituzione del mercato;
- x) **per operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica che concorre, mediante partecipazione alla spunta, all'assegnazione di un posto o non occupato dal titolare o non ancora assegnato;
- y) **per produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228 e successive modificazioni;

CAPO II NORMATIVA GENERALE

Art. 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione, in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta. La durata della concessione ed il rinnovo della stessa saranno determinati in riferimento a quanto previsto dall'art. 70 comma 5 del D.Lgvo n. 59/2010.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche o a società di persone o a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 114/1998, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati del Veneto ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 114/1998 per l'attività in forma itinerante, abilita i titolari della stessa ad esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio medesimo, a partecipare alla spunta nei mercati e nei posteggi isolati (vedi art. 18) della regione Veneto in qualità di "precari" ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010. La concessione del posteggio può essere limitata, per il posteggio per cui è rilasciata, ad una specifica tipologia merceologica.
6. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni ed aree demaniali non comunali è subordinata al permesso del relativo proprietario o gestore che può stabilire le modalità e le condizioni di utilizzo. In tali aree; l'attività di vendita è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano per il commercio in area pubblica.
7. L'operatore per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica deve esibire agli organi di vigilanza l'originale della relativa autorizzazione. I titolari, i dipendenti e i collaboratori dei titolari dei posteggi, se cittadini extracomunitari debbono esibire altresì, a la documentazione prevista dal Testo Unico sull'immigrazione, lo stesso vale per i dipendenti e i collaboratori presenti nel posteggio.

Art. 4
Autorizzazione con posteggio
Assegnazione dei posteggi nei mercati

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione comprensiva di concessione del posteggio, valida per dodici anni, a seguito della pubblicazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dell'elenco dei posteggi liberi nel territorio comunale sulla base dei dati forniti dal Comune, e concernenti, per ogni posteggio, la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui il posteggio è inserito, una volta esaurite le operazioni relative alle miglorie di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti:
 - a) la domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lett. a) del d.lgs. deve essere inviata secondo la modalità telematica prevista dal Comune. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi e redatta secondo le modalità indicate nella pubblicazione stessa.

- b) l'invio della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel modello saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali. La graduatoria delle domande pervenute per ciascun posteggio deve essere pubblicata entro quindici giorni dalla scadenza del bando. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'eventuale istanza di revisione l'ufficio si pronuncia nel termine massimo quindici giorni dalla scadenza suindicata e pubblica la graduatoria definitiva. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande è rilasciata l'autorizzazione o il diniego alla stessa.

Art. 4 bis

Criteri di assegnazione dei posteggi ad intervenuta prima scadenza delle concessioni

1. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010, al primo rinnovo assegna i posteggi secondo la specifica graduatoria, relativa a ciascun posteggio, redatta in base ai seguenti punteggi e fino ad un massimo di cento punti:
 - a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche per un punteggio assegnabile di 40 punti. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa di commercio su aree pubbliche, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese riferita nel suo complesso (anzianità di servizio risultante dalla graduatoria) al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione. La professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell'ultimo titolare che abbia effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente sia eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. Anche in caso di partecipazione di affittuari dell'impresa di commercio alla procedura ad evidenza pubblica di selezione relativa al singolo posteggio dove quell'impresa viene esercitata, il proprietario è titolato a cumulare la propria professionalità con quella dell'ultimo affittuario dell'impresa.
 - b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette; punteggio assegnabile punti 20
 - c) presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali e contributivi; punteggio assegnabile punti 20
 - d) impegno a impiegare veicoli a basso impatto ambientale per un punteggio assegnabile di punti 10
 - e) impegno a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiali biodegradabili per un punteggio assegnabile di punti 5
 - f) impegno a fornire ulteriori servizi, come pagamento elettronico mediante bancomat o carte di credito e/o vendita on-line e/o consegna della spesa a domicilio per un punteggio assegnabile di punti 5

Ulteriori criteri che verranno approvati successivamente dal Consiglio Comunale entro due anni dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 4 ter

Criteri di assegnazione dei posteggi di nuova istituzione o resisi liberi

1. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010, assegna i posteggi secondo l'unica graduatoria redatta in base ai seguenti punteggi:
 - a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche per un punteggio assegnabile di 40 punti. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa di commercio su aree pubbliche, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione. La professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell'ultimo titolare che abbia effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente sia eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. Anche in caso di partecipazione di affittuari dell'impresa di commercio alla procedura ad evidenza pubblica di selezione relativa al singolo posteggio dove quell'impresa viene esercitata, il proprietario è titolato a cumulare la propria professionalità con quella dell'ultimo affittuario dell'impresa.
 - b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette; punteggio assegnabile punti 20
 - c) presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali e contributivi; punteggio assegnabile punti 20
 - d) impegno a impiegare veicoli a basso impatto ambientale per un punteggio assegnabile di punti 10
 - e) impegno a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiali biodegradabili per un punteggio assegnabile di punti 5
 - f) impegno a fornire ulteriori servizi, come pagamento elettronico mediante bancomat o carte di credito e/o vendita on-line e/o consegna della spesa a domicilio per un punteggio assegnabile di punti 5
2. I criteri di cui al comma precedente vengono applicati in via sperimentale per due anni e potranno essere confermati o modificati dal Consiglio Comunale entro tale termine.
2. bis. In conformità a quanto previsto dal Documento unitario, nel caso di parità di punteggio ottenuto secondo i criteri di cui al precedente comma 1, trova applicazione il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, quale maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa di commercio su aree pubbliche, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione.
3. Con riferimento ai criteri di priorità di cui al precedente comma 1 lettera a) gli impegni relativi devono essere ottemperati entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione e devono essere rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa, pena la decadenza dei titoli rilasciati.

Art. 4 quater
Concessione del posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione del posteggio vengono rilasciate contestualmente con un unico modello.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti la concessione ha validità di dodici anni, salva rinuncia da parte dell'operatore. In caso di subingresso l'operatore subentra nelle restanti annualità della concessione.
3. Alla scadenza, ai fini di ottenere la concessione, l'operatore dovrà presentare nuova istanza di rilascio, secondo le modalità che verranno definite successivamente, alla luce di quanto verrà previsto da eventuali provvedimenti regionali.
4. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire successivamente all'approvazione del presente regolamento, le concessioni scadranno come segue:
 - a) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, che sono state rinnovate automaticamente ai sensi della normativa previgente, rimangono valide sino alla loro scadenza naturale e comunque non oltre il 7 maggio 2020;
 - b) le concessioni scadute a partire dal giorno 8 maggio 2010 e fino al 4 luglio 2012, (tre la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 e prima dell'approvazione dell'Intesa), sono prorogate sino all' 8 maggio 2017 compreso;
 - c) le concessioni scadenti tra la data di approvazione dell'Intesa (5 luglio 2012) ed i cinque anni successivi alla medesima data, sono prorogate fino al 5 luglio 2017 compreso.

Art. 5
Numero massimo posteggi per ditta

1. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001, al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo, all'interno di un mercato, ogni ditta non può essere concessionaria o subconcessionaria (per gestione o affitto d'azienda) di più di due posteggi. Tale limite opera anche nel caso in cui la ditta abbia ceduto in gestione il posteggio di cui sia concessionaria.

Art. 6
Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti

1. Ogni operatore commerciale deve utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica stabilita nel Piano.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.
4. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo.

5. È vietato occupare più spazio di quello concesso.
6. È vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui.
7. È vietato posizionare la merce per terra, fatto salvo per la vendita di calzature e di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari.
8. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli ben visibili al pubblico, di misura non inferiore a cm 50x70 e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di sanificazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.
9. È vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.
10. È vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi. La cottura di caldarroste, mandorle, popcorn, frittelle, patatine e la produzione di zucchero filato è consentita solo nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. Nell'adozione di ogni cautela riferita al corretto montaggio ed impiego degli strumenti atti alla loro produzione garantendo in tal senso la propria ed altrui incolumità.
11. È obbligatoria la copertura dei banchi del mercato. Le tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 cm, la copertura non può sporgere più di m 1 dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso.
12. Il "fronte vendita" del posteggio è da intendersi il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio del mercato; l'operatore può organizzare la vendita su altri lati riducendo la propria struttura di vendita in modo da creare lo spazio per l'accesso del pubblico nell'ambito della propria area autorizzata; in ogni caso non può essere creato intralcio agli operatori confinanti. L'area di vendita non può in ogni caso essere organizzata in modo da incentivare il passaggio del pubblico su aiuole o aree verdi
13. Qualora nel mercato sia stata predisposta la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua e gli scarichi, è obbligatorio l'utilizzo degli stessi.
14. È vietato mantenere luci accese qualora la luce naturale sia sufficiente è altresì vietato l'uso dell'energia elettrica se non per il funzionamento delle bilance dei registratori di cassa e dell'illuminazione con lampadine a basso consumo ed in periodo estivo per il funzionamento di piccoli ventilatori;
15. È vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi

radio, dischi, musicassette e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.

16. È vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
17. È comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
18. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata.
19. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività (orario di inizio e fine vendita), per l'utilizzo di veicoli non adibiti a struttura di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
20. Al termine dell'orario di vendita gli operatori devono ripristinare l'area mercatale con particolare riferimento alle strutture dell'impianto elettrico.
21. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari previste dal Piano Commerciale vigente a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
22. È vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano.
23. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Art. 7

Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 114/1998, è rilasciata dal Comandante della Polizia Locale, alla Ditta che sia iscritta in Camera di Commercio con attività di commercio in area pubblica, sia già dotata di P. Iva, iscritta alla gestione pensionistica INPS ed in posizione previdenziale regolare (DURC) come previsto dalla normativa vigente.
2. Al richiedente, viene rilasciata l'Autorizzazione dal Comune di residenza o dal Comune ove è posta la sede legale, o dal Comune ove lo stesso intende avviare l'attività.
3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
4. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante che si trasferisca a Porto Tolle deve comunicare il cambiamento di residenza al Comando Polizia Locale, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza nell'autorizzazione commerciale entro 60 giorni.
5. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare entro trenta giorni le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale,

forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 36 comma 3, del presente regolamento.

6. Nel caso in cui l'operatore divenga irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi della normativa vigente, dovrà essere pronunciata la decadenza per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge.

Art. 8

Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, fatta eccezione per quanto previsto dai commi 2 e 6, in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso. L'attività in forma itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce; l'attrezzatura di vendita e la merce non possono essere poste a contatto con il terreno, devono essere rispettate le norme sanitarie vigenti.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore.
4. La sosta è consentita fino ad un massimo di due ore nello stesso posto con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. La permanenza su una porzione di area pubblica oltre le due ore configura l'esercizio di un'attività di tipo "A" in carenza della prescritta autorizzazione.
5. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, dell'attività di vendita in posteggi isolati, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o ad una fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di 1000 metri. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art.9

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte (subingresso), comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad una nuova autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda o di un suo ramo comporta per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo.
4. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
5. Con il trasferimento il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate già effettuate nel medesimo anno solare che, obbligatoriamente, devono essere indicate nell'atto di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, può iniziare l'attività solamente dopo aver presentato la domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto e il relativo avvio di procedimento è comunicato all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Comandante della Polizia Locale con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.
7. Il subentrante per atto tra vivi che all'atto della presentazione della domanda non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010 per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Comandante della Polizia Locale con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art.71 del decreto legislativo 59/2010, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa per sei mesi dalla morte del titolare; entro tale termine, pena la decadenza, deve essere presentata regolare domanda di subingresso e il richiedente deve essere in possesso dei requisiti.
9. Il trasferimento della proprietà per atto tra vivi dell'azienda o di un ramo d'azienda, durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, comporta di diritto il trasferimento della concessione all'acquirente che ha comunque l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà al Comune entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto, autocertificando contestualmente il possesso dei requisiti morali. Il trasferimento, con la conseguente comunicazione al Comune, fa venir meno ogni diritto in capo al cedente. Il nuovo proprietario, prima di iniziare l'attività e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione della gestione, dovrà fare domanda di subingresso. La mancanza dei requisiti morali e/o professionali o la trasmissione della domanda di subingresso oltre il 60 giorno, fa decadere il diritto al rilascio dell'autorizzazione/concessione.
10. Nel caso di trasferimento per gestione di ramo d'azienda (affitto/ comodato) la ditta cedente, che non esercita più l'attività commerciale, deve essere iscritta in Camera di Commercio come "gestore di ramo d'azienda" e per tale attività avere apposita partita iva e iscrizione INPS.

Art. 10

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, l'autorizzazione/concessione per l'esercizio dell'attività nell'area di posteggio è valida fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, è sostituita dal rilascio dell'autorizzazione/concessione intestata al titolare originario, che ha diritto di ottenerla e di iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora questi non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.
2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone, società di capitale o cooperative. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro 60 giorni e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.
3. Nel caso sia avvenuto il trasferimento della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, l'intestazione potrà avvenire solamente a favore del nuovo proprietario come previsto dal precedente art. 9 comma 9.

Art. 11

Indirizzi generali in materia di orari

1. L'attività di vendita nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere deve svolgersi negli orari indicati nel Piano per il Commercio su area pubblica con riferimento al singolo mercato, posteggio isolato o fiera.
2. In caso di autorizzazioni temporanee di cui all'art. 34 del presente regolamento, l'orario di esercizio, che deve essere indicato nella relativa concessione, deve corrispondere a quello della manifestazione a cui si fa riferimento.
3. Nel calendario previsto dall'art. 8 della legge regionale, sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati ricadenti in giornata festiva, o la loro anticipazione o posticipazione di giornata.

Art. 12

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGRV 3710/07 e dalle loro eventuali modificazioni.
2. In particolare si rammenta che:
 - a) Il Comune è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed

- elettrici, contenitori di rifiuti solidi urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
- b) Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienicosanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono il numero previsto per la costituzione di un mercato.
 - c) Nel rispetto di quanto previsto dalla DGRV 3710/07, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio dell'attività è subordinata all'ottenimento della "registrazione sanitaria" da parte dei competenti servizi dell'ULSS.
3. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a) b) c) d) e), dell'ordinanza del Ministero della Sanità.
 4. La lavorazione dei prodotti ortofrutticoli deve essere effettuata in un laboratorio in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla normativa di settore e riconosciute dall'U.L.S.S. Le operazioni relative alla lavorazione specifica di carciofi e verdure deve attenersi alla seguenti disposizioni:
 - a) **Taglio/porzionatura:** si intende quella operazione necessaria per dividere il prodotto in parti, per creare porzioni dello stesso quando le dimensioni lo rendono necessario. Esempio: taglio dell'anguria o della zucca per venderne una sola parte anziché l'intero frutto. Può essere liberamente svolta, con l'applicazione delle normali procedure igieniche.
 - b) **Toelettatura:** operazione per pulire il prodotto da foglie esterne o parti inutilizzabili. Si tratta di un'operazione di "pulizia e riordino del prodotto" che non prevede la lavorazione. Nella toelettatura si può usare anche il coltello, ma non per incidere in modo significativo il prodotto. Dopo la toelettatura infatti il prodotto non è utilizzabile direttamente e immediatamente per essere cucinato o consumato ma deve essere sottoposto ad ulteriori operazioni da parte dell'acquirente. Può essere liberamente svolta, con l'applicazione delle normali procedure igieniche.
 - c) **Lavorazione:** operazione attraverso la quale il prodotto viene modificato in modo da renderlo pronto per essere cucinato o consumato. Questa operazione deve essere effettuata presso un laboratorio autorizzato, anche mobile.. In questa definizione rientrano le operazioni necessarie per trasformare un carciofo in fondo di carciofo, la zucca in pezzi piccoli sbucciati pronti per la cottura, l'operazione per sgranare ortaggi e legumi (piselli fagioli ecc.), la trasformazione di ortaggi misti in preparato crudo per minestrone. Si ricorda che l'art. 12 definisce la modalità di conservazione sul banco dei prodotti trasformati a seguito di lavorazione: "L'esposizione per la vendita deve essere effettuata in vasca d'acciaio con copertura trasparente da mantenere chiusa ed il prelievo deve avvenire con apposita pinza d'acciaio. Frutta e verdura di quarta gamma (macedonie, minestrone, ecc.) deve essere preincartata in laboratorio ed essere mantenuta idoneamente refrigerata.". Il materiale per preincartare deve essere traspirante (sacchetti per alimenti con microfori).
 - d) **Il trasporto** dei carciofi lavorati deve avvenire in recipienti di acciaio coperti; il prodotto deve essere immerso in acqua idoneamente refrigerata, a cui può essere addizionato un prodotto antiossidante ammesso e con la diluizione consentita.
 - e) **L'esposizione** per la vendita deve essere effettuata in vasca d'acciaio con copertura trasparente da mantenere chiusa ed il prelievo deve avvenire con apposita pinza d'acciaio.

- f) **Frutta e verdura di quarta gamma** (macedonie, minestrone, ecc.) deve essere preincartata ed essere mantenuta idoneamente refrigerata.

CAPO III MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 13

Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato nonché al Piano dei mercati

1. L'area di mercato in frazione Ca' Tiepolo è quella configurata nella planimetria particolareggiata di cui al seguente punto 1, ovvero nella piazza denominata Piazza delle Frazioni delimitata da Via Michelangelo, Via G. Galilei, Via L. Da Vinci e Via Novembre 66. L'area di mercato in frazione Scardovari è quella configurata nella planimetria particolareggiata di cui al seguente punto 1, ovvero nella piazza denominata Piazza D. Alighieri. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche di cui all'art.2 della legge regionale, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Nella deliberazione di cui al comma 1, sono approvate apposite schede distinte per singoli mercati o posteggi isolati indicanti:
 - a) L'ubicazione e la denominazione;
 - b) il periodo/giorno di svolgimento e l'orario;
 - c) il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, con relative ubicazioni e superfici;
 - e) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - f) l'orario previsto per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari (orario di punta);
 - g) eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale;
3. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche.
4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare in via straordinaria e temporanea orari e durata dei singoli mercati con specifico provvedimento del Comandante della Polizia locale per consentire la realizzazione in area pubblica di eventi considerati prioritari. Tali provvedimenti che incidono sulle norme del singolo mercato e pertanto coinvolgono tutti gli operatori sono portati a conoscenza tramite le forme di pubblicità previste per gli atti amministrativi comunicazione scritta alle associazioni di categoria e al referente/ai referenti degli operatori del mercato designato/i degli stessi per tale specifica attività.
5. L'amministrazione comunale favorisce e riconosce forme associate di autogestione del mercato da parte di associazioni di categoria e di operatori, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione organizzativa dello stesso, di favorire forme di promozione e di marketing che consentano di qualificare l'offerta commerciale.

Art. 14
Trasferimenti dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato o di singoli posteggi è deliberato dal Consiglio Comunale.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento; per anzianità di presenza s'intende l'anzianità di partecipazione al mercato dell'operatore e degli eventuali precedenti soggetti titolari dell'autorizzazione/concessione dalla data di istituzione del mercato, indicata nel presente piano commerciale.
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;
4. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il dirigente del settore commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
5. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Comando Polizia Locale, sentiti gli interessati.

Art. 15
Soppressione del mercato o di singoli posteggi

1. Il Consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni dei consumatori, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, per ragioni di razionalizzazione dell'area mercatale.

Art. 16
Ampliamento dei posteggi

1. La modifica dei posteggi nell'ambito dei mercati può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione, anche parziale, del mercato che sia attuata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale o in occasione della revisione del piano commerciale.
2. La modifica dei posteggi isolati può avvenire in qualsiasi momento purché la richiesta sia debitamente motivata da esigenze di miglior servizio al consumatore.
3. La modifica della struttura mercatale dovuta all'ampliamento di un posteggio e alla corrispondente riduzione di un altro posteggio è possibile alle seguenti condizioni:
 - a) I posteggi devono essere contigui

- b) I posteggi devono essere in concessione alla medesima ditta
- c) La categoria merceologica della merce deve essere la medesima
- d) L'area complessivamente occupata dai posteggi modificati deve essere la stessa occupata precedentemente, senza alcuna modifica.
- e) I posteggi devono comunque rispettare la misura minima stabilita per ciascun mercato.

Art. 17 Migliorie

1. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi compresi in un mercato, il Comando della Polizia Locale provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato;
2. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di subingressi, anche da parte dei precedenti titolari dell'autorizzazione;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società la propria azienda o ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;
3. La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti via via resisi liberi.

Art. 18 Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche e dotati di idonea attrezzatura/struttura sul posto.
2. L'operatore precario, quando partecipa alla spunta, deve fornire i dati identificativi della ditta, l'autorizzazione commerciale in originale all'organo di vigilanza. La stessa persona non può effettuare la spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a dimostrare al personale incaricato la data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte). Il precario deve fornire i dati essenziali che consentono la successiva verifica riguardo la regolarità contributiva al Comando Polizia Locale.
3. Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;

4. La graduatoria viene aggiornata annualmente. La mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.
5. La spunta è effettuata da personale incaricato, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che, entro tale orario, siano presenti presso il mercato con le strutture idonee alla vendita;
6. L'operatore, già titolare di posteggio nel mercato, non può risultare contemporaneamente assente e partecipare alla spunta per l'assegnazione di un posteggio diverso anche se con altro titolo.
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
8. L'operatore commerciale può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento massimo di due posteggi purché sia titolare di due diverse autorizzazioni e sia fisicamente presente con le strutture idonee per svolgere l'attività.
9. L'operatore precario che dopo l'assegnazione non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno ed il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria.

Art. 19

Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

1. Gli operatori assegnatari di posteggio o le persone titolate a norma di legge, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, altrimenti sono considerati assenti.
2. Gli operatori precari non possono accedere alla piazza prima della conclusione dell'attività di spunta.
3. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione;
4. È obbligatoria la permanenza degli operatori, o dei loro collaboratori o dei dipendenti o associati in partecipazione, nonché degli assegnatari a seguito di spunta presso il posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvi motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti
5. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, gli abbandoni superino il 40% dei posteggi quel giorno coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
6. Le calamità naturali sono verificate e segnalate come segue:
 - a) Se il maltempo si manifesta all'inizio dell'orario di vendita la polizia locale procede alla spunta, cioè alla verifica della presenza dei titolari anche se i banchi sono presenti e non operativi sul posteggio (automezzo chiuso).
 - b) Nel caso in cui, sempre a causa delle avversità sopra accennate, queste dovessero verificarsi successivamente all'apertura del mercato, gli operatori presenti che lasciano il mercato prima

dell'orario finale sono considerati assenti giustificati sempre che gli abbandoni superino il 40% dei posteggi quel giorno occupati e pervenga tramite fax, da un rappresentante degli operatori, la dichiarazione del maltempo.

7. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e sia effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 8, comma 3 della legge regionale veneta n°10/2001, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

Art. 20 **Graduatorie di mercato**

1. Per ogni mercato è stilata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e dei precedenti titolari della medesima autorizzazione dalla data di istituzione del mercato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda, a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;
2. La graduatoria è pubblica e consultabile a richiesta presso il Comando Polizia Locale nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 21 **Regolazione della circolazione veicolare**

1. Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del codice della strada, al traffico veicolare è consentito per gli operatori le modalità di accesso e di carico e scarico.

Art. 22 **Mercati straordinari**

1. L'effettuazione di mercati straordinari, in giorni diversi da quelli previsti per lo svolgimento dei mercati giornalieri o settimanali, è fissata nel calendario annuale da predisporre entro il 30 settembre di ogni anno.
2. A detti mercati, da considerarsi come prosecuzione di quelli settimanali, possono partecipare esclusivamente i titolari dei mercati settimanali.
3. I mercati straordinari possono aver luogo se ad essi partecipa almeno il 25% dei titolari di posteggio. A tal fine ogni anno, 30 giorni prima del primo dei mercati straordinari programmati, i titolari di posteggio che vi intendono partecipare ne danno comunicazione al Comando Polizia Locale;
4. Il Comando Polizia Locale, dopo aver accertato il superamento della percentuale indicata al comma 3), delimita all'interno del mercato un'area comprendente un numero di posteggi pari a quello delle adesioni pervenute; i posteggi in tal modo individuati sono assegnati con le seguenti modalità:

- a) agli operatori commerciali titolari di posteggio ricadente nell'area individuata, il posteggio è riconfermato anche nel mercato straordinario;
- b) ai restanti operatori è data facoltà di scegliere uno dei posteggi liberi: la priorità di scelta è data dalla posizione del singolo operatore nella graduatoria di anzianità di partecipazione al mercato ordinario;

Art. 23 **Produttori agricoli**

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/93, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio valgono le regole contenute nel successivo articolo.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo d'origine di ogni prodotto e l'impresa produttrice e tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda; la superficie espositiva per tali prodotti non deve essere superiore ad un terzo della superficie espositiva. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo deve essere rispettato il criterio di prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile e l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal decreto legislativo 228/2001 e successive modifiche.
3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta, per quanto compatibili, agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche indicati agli art. 7 e 8.

Art. 24 **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Al fine di incentivare il consumo di prodotti stagionali del territorio e il diretto rapporto consumatore/produttore, nel Piano per il Commercio su area pubblica sono previsti appositi posteggi, sia isolati che nei mercati, riservati ai produttori agricoli, come definiti dal precedente art. 23.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli sono individuati con provvedimento del Comandante della Polizia Locale, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e da comunicare alle Associazioni dell'agricoltura. In tale provvedimento dovranno essere indicate le specifiche modalità previste per la formazione della graduatoria, da definire sulla base dei criteri di seguito specificati:
 - a) Ubicazione dell'azienda agricola;
 - b) Vendita esclusiva di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di trasformazione o manipolazione;
 - c) Vendita esclusiva di prodotti della propria azienda e di aziende ubicate nel territorio nazionale;
 - d) Il maggior numero di presenze maturate come precario nel posteggio per il quale si concorre all'assegnazione. In caso di parità di punteggio saranno valutate:
 - La maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - L'ordine cronologico di ricezione della domanda.

3. I posteggi riservati ai produttori agricoli possono essere assegnati per periodi determinati inferiori all'anno, in modo tale da rispettare il criterio di prevalenza della produzione propria.
4. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le Società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) il codice fiscale/partita IVA;
 - c) la sede dell'azienda agricola;
 - d) il numero d'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo Imprese riservata ai produttori agricoli;
 - e) la dichiarazione ai sensi dell'art.4 della L. 228/2001 effettuata al comune sede dell'azienda;
 - f) la dichiarazione di effettuare la vendita prevalente dei prodotti provenienti dalla propria azienda, ai sensi della normativa vigente;
 - g) la indicazione del posteggio richiesto;
 - h) l'eventuale periodo inferiore all'anno per cui viene richiesto il posteggio, connesso alla produzione della propria azienda;
 - i) l'indicazione dei prodotti agricoli che intende porre in vendita, specificando percentualmente:
 - quelli prodotti nella propria azienda con i relativi periodi di produzione;
 - i prodotti non provenienti dalla propria azienda, ma da aziende ricadenti nell'ambito della Regione Veneto delle quali dovrà essere indicata sede e ragione sociale;
 - j) numero presenze effettuate in tale posteggio come operatore precario;
5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax, posta elettronica certificata, oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
6. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
7. Sulla base delle domande pervenute, si procede alla formulazione della graduatoria.
8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze nel mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri commercianti su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche. Il medesimo soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio nello stesso mercato.
9. La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione all'eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. In tal caso lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni per periodi diversi dell'anno.

10. In caso di morte di un concessionario di posteggio o di cessione intera dell'azienda agricola, il subentrante ha diritto ad ottenere una concessione per lo stesso posteggio per il periodo residuo dei dieci anni della concessione originaria.
11. La concessione/autorizzazione sarà revocata qualora risulti da due accertamenti che non vengono rispettati gli elementi che hanno consentito il conseguimento del punteggio per l'assegnazione oppure la prevalenza di vendita di prodotti di produzione propria come previsto dal comma 2 dell'art. 23.

CAPO IV FIERE

Art. 25 Date e giorni di svolgimento:

1. La Festa di Primavera in Frazione Ca' Tiepolo si svolge di norma nel periodo dal 25 Aprile al 1 Maggio.
2. La Sagra della Cozza in frazione Santa Giulia si svolge a fine maggio.
3. La Festa di Santa Maria Assunta in Frazione Polesine Camerini si svolge tra fine maggio e il 2 Giugno
4. La Sagra di Scardovari (Festa dei SS Pietro e Paolo) si svolge dall'ultima domenica di giugno sino alla prima di luglio.
5. La Sagra di Ca' Zuliani si svolge tra la prima e la seconda domenica di Luglio.
6. La Sagra di Tolle (Tolle in festa) si svolge a metà luglio.
7. La Festa della Beata Vergine del Carmine in Frazione Dnzella si svolge dal giorno della festa del S. Patrono (16 Luglio) nel mese di luglio, sino alla domenica successiva.
8. La sagra di Boccasette (Festa di San Giacomo) si svolge tra la fine di Luglio ed i primi giorni di agosto (durata 4 giorni).
9. La Sagra del Melone in Frazione Ca' Mello si svolge nella prima domenica di Agosto.
10. La Festa del Pesce di Pila si svolge tra la prima e la seconda domenica di agosto e dura 3 giorni.
11. La Sagra di Ca' Venier cade il giorno di Ferragosto.
12. La Fiera del Delta in Frazione Ca' Tiepolo si svolge tra la prima e la seconda domenica di settembre.
13. L'Amministrazione comunale in collaborazione con la locale Pro loco ogni inizio anno procede alla compilazione del calendario delle manifestazioni e quando lo ritenga opportuno e in coincidenza di giornate festive corrispondenti con il periodo di fiera/sagra, può estendere le manifestazioni alle giornate precedenti e/o quelle successive.
14. Ogni nuova fiera/sagra rispetterà il presente regolamento.

Art. 26 Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie

1. Per quanto riguarda l'unica Fiera presente sul territorio (Fiera del Delta in Frazione Ca' Tiepolo) si fa riferimento all'allegato che riporta le caratteristiche dei posteggi con l'ubicazione dell'area, la superficie complessiva ed il numero di posteggi distinti per store merceologico;

- Il numero totale dei posteggi è riservato ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - a) L'ubicazione dell'area interessata, la sua delimitazione e la superficie complessiva;
 - b) Il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c) La numerazione progressiva con il quale sono identificati i singoli posteggi;
2. Per esigenze sopravvenute che non consentano la modifica della planimetria della fiera di cui all'art. 27 del presente regolamento, è possibile una disposizione temporanea diversa della fiera concordata con gli operatori fermo restando il numero degli operatori stessi.

Art. 27

Trasferimento della fiera

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere ricercate soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dalla Giunta Comunale.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, la Giunta Comunale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutta o parte della fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art.28

Autorizzazione/concessione per la Fiera

1. La partecipazione alle fiere/sagre istituite nel territorio comunale è consentita esclusivamente ai titolari dell'autorizzazione/concessione rilasciata dal Comune.
2. L'autorizzazione/concessione per la fiera costituisce ramo d'azienda valevole in ciascun anno solare esclusivamente per i giorni di durata dell'evento, esclusivamente nel posteggio assegnato.
3. Per i criteri di priorità relativi alle procedure di assegnazione dei posteggi della Fiera si rimanda a quanto contenuto nell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012 e alla successiva Legislazione regionale in attuazione dell'art. 70 comma 5 del D. Lgvo n. 59/2010.
4. Prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione/concessione decennale per i posteggi liberi è concessa ai titolari dei posteggi della fiera la miglioriora, ovvero la possibilità di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi secondo le modalità di cui al precedente art.17.

5. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza giustificata per malattia o gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 29

Criteria e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. La concessione del posteggio, soltanto per quanto riguarda la Fiera del Delta, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 10 del 6 aprile 2001, è di anni dodici ed è limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera, così come determinati nella concessione stessa. Per quanto riguarda le altre sagre, la concessione è annuale.
2. In sede di prima applicazione le domande per l'assegnazione dei posteggi debbono pervenire al comune almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera e sono inoltrate, a mezzo raccomandata o presentate al protocollo del comune o a mezzo posta certificata. Fa stato la data del timbro di presentazione al protocollo.
3. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai criteri previsti dall'art. 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater.
4. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati dall'art. 5 comma 1, lettera b) della Legge Regionale 10 aprile 2001 n. 10, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e la revoca della relativa autorizzazione.
5. L'operatore assegnatario che, nel primo giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio entro le ore 18, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
6. In caso di posteggi resisi disponibili a seguito di decadenza della concessione, prima di provvedere alla loro riassegnazione definitiva, il Comune provvede a comunicare tale evento agli operatori già assegnatari in quella fiera, fissando un termine per la proposizione della relativa domanda di miglìoria.
7. Nel caso in cui pervengano, nei termini fissati, più domande di miglìoria per lo stesso posteggio, questi verrà assegnato seguendo i criteri previsti dal presente regolamento.
8. I posteggi che, dopo le operazioni di cui ai precedenti commi, risultassero ancora vacanti, sono assegnati agli operatori precari interessati.

Art. 30

Domanda di partecipazione alle fiere a titolo precario

1. Gli operatori interessati a partecipare alle fiere a titolo precario, in quanto non titolari dell'autorizzazione/concessione decennale devono fare apposita istanza in bollo, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera, indicando i dati identificativi dell'Azienda e la

specifica autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica con la quale intendono partecipare (di tipo A o B).

2. Il Comune sulla base delle domande pervenute nei termini redige una graduatoria per tipologia merceologica per l'assegnazione dei posteggi liberi per l'edizione della fiera per la quale è stata presentata domanda.
3. La graduatoria è redatta secondo i seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze effettive alla fiera effettuate con la medesima autorizzazione;
 - b) maggior anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone si deve tenere conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che ha conferito l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;
 - c) data di presentazione al protocollo della domanda;

Art. 31 **Subingresso**

1. In caso di subingresso, l'operatore che ha acquisito il ramo d'azienda relativo ad un posteggio inserito in una Fiera, deve presentare domanda di voltura al Comune. Al subentrante è rilasciata l'autorizzazione avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Art. 32 **Presenze dei concessionari di posteggio**

1. L'operatore assegnatario di posteggio, o suo dipendente o collaboratore o associati in partecipazione, è tenuto ad essere presente presso il posteggio stesso entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente ed il posteggio è assegnato ad altri operatori non concessionari.
2. È obbligatoria la permanenza dell'operatore presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora per una fiera sia stabilito l'obbligo di installare le strutture di vendita prima del suo inizio e di non rimuoverle fino alla fine, il mancato e non motivato rispetto di tale norma viene considerato assenza ingiustificata alla fiera stessa.
4. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse miglie.

Art. 33 **Vendita a mezzo veicoli**

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati e in possesso delle caratteristiche stabilite dalla normativa vigente in materia.

Art. 34

Rispetto della normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltrechè dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime anche alla sospensione o la decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 35

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione.
2. Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.
3. Al servizio di vigilanza provvedono le forze dell'ordine.
4. Gli orari di carico e scarico delle merci di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di fiera/sagra sono fissati nelle ore 15:00 per l'allestimento e nelle ore 01:00 per lo sgombero.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
6. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 metri e possono sporgere per non più di 0,50 metri.
7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, cd e similari purchè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limotrofi.
8. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano esse attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.

CAPO V

MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE E SAGRE

Art. 36
Manifestazioni straordinarie

1. In occasione di manifestazioni (culturali, sportive, musicali ecc.) su suolo pubblico, organizzate da terzi, previa concessione dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale il titolo idoneo per esercitare la vendita temporanea è costituito dall'invio di SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività da parte dell'organizzatore con indicazione degli operatori economici, dei dati fiscali degli stessi e della regolarità contributiva (DURC).

CAPO VI
SANZIONI

Art. 37
Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di accertate violazioni di particolare gravità, o di recidiva, il Comandante della Polizia Locale può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Decreto Legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per i titolari di autorizzazione di tipo A e di tipo B per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) Il commercio di prodotti contraffatti adulterati ecc.
 - b) Il commercio di prodotti non conformi alla normativa poste a tutela del consumatore
 - c) Mancato pagamento dei servizi inerenti al mercato e delle tariffe COSAP e altri oneri e contributi dovuti all'Amministrazione Comunale.
 - d) il reiterato mancato rispetto dell'orario di vendita;
 - e) gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
 - f) il doloso danneggiamento della sede stradale, manto erboso ove esistente degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
 - g) violazioni del testo unico immigrazione
 - h) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nel caso di esito negativo della regolarità contributiva (DURC), la legge Regionale n. 8/2013 prevede la sospensione dell'autorizzazione per 120 giorni.

Art. 38
Revoca e Decadenza dell'autorizzazione/concessione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità con richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza del termine. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'INPS;

- b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi e cioè: n° 17 assenze per i mercati che si svolgono 1 giorno alla settimana; Le assenze sono giustificate e quindi non vengono conteggiate ai fini della decadenza se effettuate per malattia o gravidanza, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al Comune entro 30 gg dal verificarsi dell'assenza stessa. Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto. Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. L'assenza per malattia potrà essere giustificata per un periodo non superiore a 15 mesi anche non continuativi, nell'ambito di 24 mesi solari consecutivi, purché certificata come sopra.
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui al D. Lvo 59/2010;
 - d) il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione a terzi (affitto o comodato), il proprietario originario decade dal diritto di reintestazione.
 3. Il dirigente del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.
 4. È disposta la revoca per mancata regolarizzazione della posizione contributiva (DURC) al titolare di autorizzazione/concessione già sospesa, ai sensi dell'art.34 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 39 Sanzioni

1. La violazione delle norme previste all'art. 8 commi 1 e 4 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 114/1998.
2. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'articolo 6, commi 1 e 19 e dall'art. 8 comma 6 è punito, come previsto all'art. 29, comma 2 del decreto legislativo 114/1998, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 ad Euro 3.098.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute in questo regolamento, non disciplinate dal decreto legislativo, da altre specifiche norme e dai commi 1 e 2 del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa di Euro 250, come pagamento in misura ridotta, ai sensi della legge 689/1981 come modificata dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125. Viene sanzionata ai sensi del presente comma anche l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio fermo restando quanto previsto nel Regolamento COSAP.

4. L'inosservanza al provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell'art. 34 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 quale pagamento in misura ridotta e potrà essere disposta la revoca.

CAPO VII CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 40

Oneri e imposte per l'occupazione del posteggio

1. Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le altre imposte, tasse e oneri comunali previste.
2. Il pagamento degli oneri di cui al precedente comma sono dovuti fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario
3. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei confronti del pagamento dei suddetti oneri viene assegnato un termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria anche eventualmente con forme di rateizzazione in base ai principi fissati dal vigente Regolamento Cosap. Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione/concessione allo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso, fino alla regolarizzazione della morosità; tale sospensione ha quale conseguenza l'effettuazione di assenze non giustificate di cui al succitato art. 35.

Art. 41

Servizi a supporto del mercato

1. Qualora sia stata predisposta dal Comune a servizio del mercato la rete di distribuzione dell'energia elettrica, o altri servizi specifici in relazione alle caratteristiche dei singoli mercati tutti gli operatori devono obbligatoriamente sostenere le spese relative a detti servizi e alla loro manutenzione
2. In caso di cessione dell'azienda o ramo d'azienda per affitto o comodato, l'obbligo del pagamento dei costi su citati rimane in capo al titolare della concessione e non all'affittuario o comodatario.
3. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nel pagamento di una quota relativa ai costi di forniture dei servizi succitati, viene disposta la sospensione dell'attività fino alla regolarizzare della propria situazione debitoria.

Art. 42

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree

pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio nel territorio comunale. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Comando Polizia Locale che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale

1. Nelle zone sottoposte a vincolo di cui al D. Lgs. 490/99, l'attività può essere limitata a tipologie merceologiche particolari, sentita l'autorità competente in relazione allo specifico vincolo. Dette tipologie sono contenute nelle singole schede relative ai mercati, ai posteggi isolati e alle fiere, allegate al piano di cui all'art. 15.
2. Nel caso di cui al comma 1 nella previsione di specifiche tipologie merceologiche diverse da quelle esistenti, il Comune può proporre l'assegnazione di un posteggio sostitutivo agli operatori già titolari di posteggio non intenzionati a porre in vendita gli articoli delle tipologie merceologiche stabilite. Qualora l'operatore rifiuti la proposta di posteggio sostitutivo si provvede a negare il rinnovo della concessione alla scadenza.

Art. 44

Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 45

Abrogazione norme

1. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

Art. 46

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio.